

# SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE  
1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)  
2<sup>a</sup> (Giustizia)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013  
8<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
**PALMA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(116) PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

**(273) ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

**(296) BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

**(394) CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

**(546) CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il senatore **D'ASCOLA** (PdL) comunica di aver riformulato l'emendamento 01.1 in un testo 2.

Il presidente **PALMA** avverte che si passerà all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo.

Il relatore per la Commissione giustizia **CASSON** (PD) invita il senatore D'Ascola al ritiro dell'emendamento 01.1 (testo 2).

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Invita poi il senatore Caliendo a riformulare l'emendamento 1.2, nel senso di non sopprimere la limitazione a 3 anni del periodo in cui il magistrato non deve avere esercitato le sue funzioni in un luogo ricadente nella circoscrizione elettorale dove accetta la candidatura, ma di portare la limitazione a 5 anni.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 che invita i presentatori a ritirare, mentre invita il senatore Caliendo a valutare una possibilità di riformulare l'emendamento 1.7. E' poi contrario all'emendamento 1.8, mentre è favorevole all'emendamento 1.9, che assorbirebbe gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.13, mentre è favorevole all'emendamento 1.14, che assorbirebbe anche l'emendamento 1.15.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.16, mentre è favorevole all'emendamento 1.17, che assorbirebbe anche l'emendamento 1.18, mentre è contrario all'emendamento 1.19. Invita poi il senatore Caliendo a riformulare l'emendamento 1.20, sostituendo la parola "trenta" con l'altra "venti".

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Quanto all'emendamento 3.1, chiede al senatore Buemi di riformularlo mantenendo esclusivamente il secondo periodo.

Con riferimento poi all'emendamento 4.1 fa presente al presentatore, senatore Buemi, che la possibilità di optare tra l'indennità parlamentare e il trattamento economico di cui godevano in precedenza non è limitata ai magistrati eletti in Parlamento, ma è riconosciuta a tutti i pubblici dipendenti, per cui l'emendamento così formulato determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento. Invita pertanto il presentatore a valutare se ritirarlo o riformularlo con riferimento a tutti i parlamentari che siano pubblici dipendenti.

Si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, in materia di ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti, osservando che tale articolo è il frutto di una difficile mediazione, pertanto invita i presentatori di tutti gli emendamenti a ritirarli, con eccezione dell'emendamento 5.5, del senatore Caliendo, e degli identici emendamenti 5.13 e 5.14, sui quali tutti il parere è favorevole.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali **ZANETTIN (PdL)** invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, a eccezione delle proposte 6.8, 6.9 e 6.17. Inoltre, preannuncia il parere favorevole sull'emendamento 6.6, ove riformulato nel senso di sopprimere solo la lettera *d*) del comma 2.

Invita a ritirare gli emendamenti 7.1 e 9.1, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, a eccezione degli emendamenti 10.4 e 10.6, su cui si pronuncia favorevolmente.

Si rimette alle Commissioni sull'emendamento 11.2 e si esprime favorevolmente sull'11.5, mentre invita a ritirare gli emendamenti 11.11, 11.3 e 11.4. Infine, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 12.4 e sull'emendamento 12.5, ove riformulato nel senso di sopprimere solo la lettera *d*), mentre invita a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Il presidente **PALMA (PdL)** chiede chiarimenti in ordine all'espressione, recata dall'articolo 6, comma 1, del testo proposto dai relatori "Ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio e in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura". In proposito egli osserva che da un lato il riferimento al grado inferiore non appare aderente alla formulazione dell'articolo 102 della Costituzione, e che dall'altro non si capisce il motivo l'esclusione della regione Lazio.

Il relatore **CASSON (PD)** fa presente che l'orientamento generale del disegno di legge è quello da un lato di impedire che l'attività giurisdizionale venga utilizzata per la creazione di consenso in vista di una carriera politica, e dall'altro di attenuare qualsiasi riserva sull'imparzialità del magistrato, e appunto in questo scopo sono previste le norme che limitano la candidabilità nei territori in cui si è svolta la funzione giudiziaria e la ricollocazione in ruolo nei territori dove si è stati eletti; è evidente che tale sistema incontra dei limiti applicativi per i magistrati addetti a uffici con competenza nazionale e, tenuto conto in particolare del principio della reversibilità delle funzioni, si è pensato di risolvere il problema con il meccanismo previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6.

La presidente della Commissione affari costituzionali **FINOCCHIARO** richiama l'attenzione delle Commissioni sull'opportunità di evitare che l'iniziativa si traduca in una disciplina punitiva. L'intervento legislativo dovrebbe limitarsi a colpire l'influenza che, al termine del mandato politico, i magistrati possono esercitare attraverso le funzioni nel bacino elettorale di riferimento.

Il presidente della Commissione giustizia **PALMA** ritiene che la soluzione proposta dai relatori abbia bisogno di un approfondimento. Nel ribadire che appare in ogni caso ingiustificata l'esclusione degli uffici giudiziari collocati nel Lazio, osserva altresì che in primo luogo la reversibilità delle funzioni non appare applicabile nel caso dei parlamentari a termine di mandato che siano consiglieri di Stato, dal momento che il Consiglio di Stato e i Tar hanno due ruoli distinti, con accessi separati. Inoltre, sembra necessario approfondire gli effetti di questa norma sulle aspettative di carriera di magistrati terzi.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*) precisa che l'emendamento 6.17 è diretto a rendere omogenea la disciplina del ricollocamento per coloro che in futuro si troveranno ad assumere cariche politiche con quella prevista in via transitoria per coloro che quelle cariche le ricoprono attualmente.

Il senatore **CALIENDO** (*PdL*), nell'accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 richiesta dal relatore, osserva però che per evidenti motivi di equilibrio fra le disposizioni che disciplinano la candidatura dei magistrati in Parlamento e quelle in materia di loro ricollocazione in ruolo, sarebbe opportuno estendere a cinque anni il divieto di partecipazione ai concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi e l'assegnazione alle funzioni collegiali.

La presidente della Commissione affari costituzionali **FINOCCHIARO** evidenzia il rischio di una disciplina che vada oltre le finalità della legge, cioè la garanzia dell'imparzialità del magistrato. Sottolinea la necessità di equilibrio: non si deve indulgere nel mantenimento di posizioni di privilegio, ma nello stesso tempo non si dovrebbe deviare verso un atteggiamento punitivo.

Dal momento che sussistono ulteriori spazi per una sintesi da parte dei relatori, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame per consentire loro di predisporre un nuovo testo unificato che raccolga le considerazioni emerse nel dibattito.

Il presidente **PALMA**, con riferimento all'emendamento del senatore Crimi alla norma transitoria, ritiene che per omogeneità con la disposizione relativa alla non partecipazione ai concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi per i magistrati ricollocati nelle funzioni giurisdizionali, dovrebbe essere prevista anche l'impossibilità di ricoprire per cinque anni le posizioni apicali per quelli assegnati al ministero della giustizia.

Il senatore **FALANGA** (*PdL*) rileva come nel corso del dibattito più volte si sia detto, a fronte di norme oggettivamente punitive previste dal testo nei confronti dei magistrati che facciano esperienze di tipo politico, che il magistrato che si candida è messo in condizione di conoscere quale saranno le conseguenze sulla sua carriera.

Se questo è vero per coloro che si candideranno o accetteranno incarichi di Governo dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, è altresì vero che non vale per coloro che già oggi fanno parte del corpo legislativo o di altre assemblee elettive, ovvero esercitano funzioni di governo locale, e pertanto è a suo parere giusto prevedere una normativa transitoria che attenui di molto gli effetti sfavorevoli che si intendono introdurre.

Pertanto, in considerazione delle difficoltà emerse nel corso del dibattito, egli ritiene che non sarebbe inopportuna una riapertura del termine degli emendamenti.

Concorda il senatore **LUMIA** (*PD*).

Il senatore **CASSON** (*PD*) ritiene che la soluzione preferibile, ferma restando l'indicazione generale sul modo di disciplinare il rientro in ruolo dei magistrati che sembra essere condivisa dalla grande maggioranza delle Commissioni riunite, sarebbe quella di consentire ai relatori, sulla scorta degli elementi emersi nel dibattito di oggi, di formulare un nuovo testo unificato, riaprendo di conseguenza il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore **BRUNO** (*PdL*), in considerazione della possibile riapertura del termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, propone che le Commissioni convochino in audizione l'Avvocatura generale dello Stato e i Presidenti della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, in modo da acquisire la loro opinione.

Il sottosegretario **BERRETTA** condivide le preoccupazioni espresse dalla presidente Finocchiaro per il rischio che la disciplina produca effetti punitivi verso chi intenda dedicarsi all'attività politica. A suo avviso, gli incarichi parlamentari non dovrebbero essere guardati con sospetto, anche perché si tratta di diritti fondamentali, come l'elettorato passivo, che non possono essere compressi.

A nome del Governo, si riserva di formulare il parere sugli emendamenti in una prossima seduta.

Il presidente **PALMA** propone di rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. In tale seduta si potrà valutare se conferire ai relatori l'incarico di elaborare un nuovo testo e se riaprire il termine per gli emendamenti, nonché se procedere alle audizioni.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI DISEGNI DI  
LEGGE

N. 116, 273, 296, 394, 546

Art. 01

**01.1 (testo 2)**

**D'ASCOLA**

*All'articolo premettere il seguente:*

«All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente: h-*bis*) l'omissione della comunicazione da effettuare senza ritardo all'Ufficio di procura generale presso la Corte di cassazione, da parte del magistrato, anche se collocato fuori ruolo organico, che abbia ricevuto una o più proposte concrete, da lui seriamente valutate, di candidatura a competizioni politiche o amministrative, ovvero di assunzione di incarichi o di altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio. L'illecito disciplinare per omessa comunicazione sussiste anche nel caso in cui sia il magistrato a proporsi per le candidature ovvero per l'assunzione delle cariche o degli uffici di cui al periodo precedente».